



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 03.08.2021

Info/130(R)/CONVERSIONE DL SEMPLIFICAZIONI: le modifiche alla normativa rifiuti

**CONVERTITO IN LEGGE IL DL “GOVERNANCE PNNR E SEMPLIFICAZIONI”
IMPORTANTI MODIFICHE ALLA NORMATIVA RIFIUTI : SCOMPAIONO
L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
E IL TERMINE “ASSIMILATI” NEL DLGS 152/2006.
UNIFORMITA’ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI MANUTENZIONE
DI RETE FOGNARIE E FOSSE SETTICHE
ALLEGGERIMENTO E ACCELERAMENTO DEI PROCEDIMENTI
DI VIA STATALE E REGIONALE**

E’ stato convertito in **Legge 29 luglio 2021, n. 108** il **DL 31 maggio 2021, n. 77** recante **“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”** (Supplemento Ordinario n.26/L della GU n. 181 del 30 luglio 2021).

Nell’immediato è importante informare che la legge di conversione n. 108/2021, **in vigore dal 31 luglio 2021**, conferma le novità in materia di rifiuti già previste dal DL 77/2021 e soprattutto **introduce alcune altre modifiche del testo del Dlgs 152/2006** di vivo interesse per gli operatori della gestione rifiuti di seguito accennate in sintesi.

Si rinvia per un maggiore dettaglio ad una nota illustrativa predisposta da FISE Assoambiente.

Ecco brevemente i punti principali:

- Di particolare interesse, quella relativa alla modifica **dell’art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)** in base alla quale **la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti**, nel caso di conferimento a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, **è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. Viene così stralciata la imprecisa “attestazione di avvenuto smaltimento” prima esistente nel testo dell’articolo** e che tanto aveva preoccupato i produttori e i gestori.
Si riporta sotto, ai fini di una rapida visione, il testo della Gazzetta (V. art. 35 a pagina 65) relativo alla modifica del primo periodo dell’art. 188, c. 5, che conteneva l’ “attestazione di avvenuto smaltimento”

c) all'articolo 188, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni»;

- Si conferma l'**eliminazione del termine “assimilati”** in tutta la parte IV del Dlgs 152/2006, come una tipologia non più esistente nella normativa rifiuti
- Viene inoltre riscritto l'art. 230 (**rifiuti da manutenzione**), comma 5 del Dlgs 152/2006 per superare le difformità interpretative **per le attività di gestione delle fosse settiche e dei bagni mobili**, prima non inclusi nella disciplina. Per dare un'idea della riscrittura del testo si riporta direttamente quanto scritto nel nuovo comma 1 dell'art. 35 della Legge 108/2021 alla lett. e-bis)

e-bis) all'articolo 230, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298»;

- In materia di **procedimento End of Waste** la modifica interviene semplificando le procedure con l'abrogazione dell'ulteriore passaggio costituito dall'obbligo del MITE di adottare proprie conclusioni entro il termine di 60 per la chiusura dei termini di verifica. (v. art 34 L. 108/2021)
- Ulteriori novità riguardano inoltre **VIA**, **VAS**, provvedimento unico ambientale (PUA) nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, e provvedimento autorizzatorio unico regionale (**PAUR**),

Le misure relative al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e a consultazione preventiva, sia statale che regionale, **sono volte ad accelerare i termini dei procedimenti** (v. art. 19 L. 108/2021). Per un maggiore approfondimento si rimanda per alle pagine relative della nota di FISE

- Vengono **escluse** dall’ambito di applicazione della normativa rifiuti le ceneri vulcaniche, se utilizzate in sostituzione delle materie prime all’interno dei cicli produttivi, esclusa anche la posidonia spiaggiata. Vengono fatti rientrare invece nel campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 gli articoli pirotecnici in disuso
- **Viene integralmente sostituito**, per allinearlo con le disposizioni europee, **l’elenco europeo di rifiuti** dell’allegato D della Parte IV del Dlgs 152/2006 **con l’elenco** (sempre denominato “Allegato D – Elenco dei rifiuti”) riportato nell’allegato III (art. 35) della legge 108/2021 (v. da pag. 116 dell G.U. del 30.07.2021 n. 181)
Per gli approfondimenti sulle descrizione dei CER modificate si suggerisce di fare riferimento alla tabella di raffronto riportata sul sito di Reteambiente: <https://www.reteambiente.it/normativa/45125>

Ritorneremo, dopo la pausa estiva, sugli effetti delle modifiche nel frattempo, per approfondimenti, si rinvia alla nota di FISE.